



IL MINISTRO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

Allegato A)

Linee generali di indirizzo per il triennio 2007-2009

(art. 1-ter, comma 1, del decreto legge 31 gennaio 2005 n. 7, convertito nella legge 31 marzo 2005, n. 43)

Premessa

L'attuale normativa sulla programmazione innova sensibilmente quella previgente¹, sia nel metodo che nella procedura da attuare.

La precedente normativa prevedeva, per ciascun triennio:

- la determinazione, da parte del Ministero, di specifici "obiettivi del sistema universitario";
- la formulazione, da parte delle Università, di proposte mirate a tali obiettivi;
- l'adozione di un decreto ministeriale di programmazione, nel quale venivano definite le regole concernenti le iniziative da realizzare e, per quanto riguarda i finanziamenti, i criteri per la destinazione degli stessi.

Tale procedura, nella quale la programmazione del sistema era direttamente definita dal Ministero con specifiche azioni, non consentiva di tenere conto in maniera appropriata delle peculiari caratteristiche, delle vocazioni e della particolarità del contesto di riferimento delle Università. Queste potevano intervenire solo nella fase di formulazione delle proposte e per obiettivi predeterminati e, conseguentemente, non erano orientate a una programmazione organica delle loro attività. Peraltro, i risultati della attuazione della programmazione, a causa degli inevitabili sfasamenti temporali, non potevano essere tenuti presenti nella fissazione degli obiettivi del successivo triennio.

La nuova normativa sulla programmazione prevede, per ciascun triennio:

- la definizione da parte del Ministero, sentiti CRUI, CUN e CNSU, di "linee generali d'indirizzo" per il sistema;
- l'adozione da parte delle Università, entro il 30 giugno di ogni anno di programmi triennali (che tengano altresì conto delle risorse acquisibili autonomamente, nonché di quelle che si renderanno disponibili per cessazioni dal servizio di personale nell'arco del quadriennio successivo), coerenti con le predette linee generali d'indirizzo;

¹ DPR 27 gennaio 1998, n. 25



IL MINISTRO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

- la valutazione e il periodico monitoraggio, dei risultati delle attività svolte in attuazione dei programmi stessi, anche ai fini della ripartizione delle risorse, secondo quanto indicato dall'art. 4, comma 6, del presente decreto, sulla base di "parametri e criteri" individuati dal Ministro, sentita la CRUI, e avvalendosi del CNVSU;
- la presentazione, da parte del Ministero, di relazioni periodiche al Parlamento relativamente al precedente punto.

Nel Sub allegato A.1) viene riportato un diagramma nel quale sono sintetizzate le fasi e i vari attori di tale processo.

Indicazioni generali

Il Ministero intende operare, nel rispetto della autonomia delle Università, con l'adozione di linee generali d'indirizzo (obiettivi-azioni), che richiedono da parte di ciascuna Università l'elaborazione di propri programmi, la cui attuazione, in termini di risultati, sarà valutata ai fini dell'allocazione delle risorse di cui all'art. 4, comma, 6 del presente decreto, sulla base di parametri e criteri (*Indicatori*) da definire con apposito decreto.

A tal fine, si ritiene indispensabile che:

il Ministero

- renda disponibili quadri informativi affidabili e costantemente aggiornati che consentano di monitorare tempestivamente l'andamento delle attività e dei risultati. Tali informazioni, da assumere a supporto delle azioni ministeriali e di ogni singolo Ateneo, sono rese pubblicamente consultabili.

A tal fine saranno potenziati gli strumenti di monitoraggio dell'andamento delle attività e dei risultati del sistema, provvedendo a integrare e a rendere maggiormente interoperative:

- o la Banca dati dell'offerta formativa;
- o l'Anagrafe degli studenti;
- o l'Anagrafe dei laureati;
- o l'Anagrafe dei dottori di ricerca;
- o l'Anagrafe delle ricerche e la raccolta della produzione scientifica del personale strutturato e non strutturato (dottorandi, assegnisti di ricerca, ecc);
- o gli Archivi del personale e delle spese correlate, nonché delle procedure concorsuali.



IL MINISTRO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

- operi, avvalendosi del CNVSU, tutte le valutazioni necessarie per indirizzare il Sistema e per individuare criteri di assegnazione delle predette risorse sulla base dei risultati, facendo riferimento ai miglioramenti o ai peggioramenti che caratterizzano gli esiti delle attività di ciascuna Università;

le Università

- adottino modalità di governo in grado di assicurare il raggiungimento degli obiettivi di sistema e di garantire trasparenza e responsabilità (*accountability*);
- utilizzino, quale supporto alle scelte strategiche, la valutazione interna, che deve considerare anche i pareri degli studenti e delle parti interessate, anche esterne.

Ogni Ateneo nell'elaborare la propria programmazione, e con autonome valutazioni, potrà considerare - tra le diverse attività delle proprie strutture - quali ed in quale misura siano in grado di contribuire alla realizzazione degli obiettivi del Sistema, analizzandone l'impatto con riferimento agli indicatori che il Ministero utilizzerà per la valutazione dei risultati.

Ciascuna Università potrà definire per quali aspetti vuole superare le eventuali proprie criticità e per quali migliorare i propri punti di forza, analizzando in particolare:

- la situazione attuale e quella prevedibile delle diverse tipologie di risorse utilizzabili;
- le possibili nuove iniziative associate anche a politiche di differenziazione dei finanziamenti;
- la eventualità di disattivazione e/o trasformazione di alcune attività in essere.

Una volta individuate le azioni da adottare per il miglioramento delle performance, gli Atenei nella formulazione dei relativi programmi triennali potranno effettuare specifiche opzioni, relative al "peso" dei risultati delle diverse aree di attività.

Per una migliore attuazione del proprio programma, ciascun Ateneo potrà utilizzare gli stessi obiettivi e indicatori di Sistema nei criteri di assegnazione delle risorse verso le proprie strutture (Dipartimenti, Facoltà e Centri). Si intende, al riguardo, suggerire un processo di trasferimento "a cascata" delle linee generali d'indirizzo, molto utile per fornire elementi per la "*governance interna*", basati sulla responsabilità e la *accountability*.



IL MINISTRO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

Si ritiene, in ogni caso, che ciascun Ateneo, quale condizione necessaria per la definizione del proprio programma, in coerenza con le linee generali d'indirizzo e, per esigenze operative, debba provvedere a:

- organizzare i propri bilanci su base (almeno) triennale;
- adottare criteri per la valutazione della "stabilità" delle previsioni di "entrate ed uscite";
- prevedere un'omogenea trattazione e presentazione dei dati relativi alla contribuzione studentesca;
- stabilire che i costi del personale (di ruolo e non) debbono essere anche rapportati con le entrate complessive destinabili, individuando autonomamente limiti percentuali di riferimento;
- operare verifiche costanti e prospettive relative ai rapporti tra spese di personale a tempo indeterminato e FFO e tra spese complessive destinate alle risorse umane ed entrate totali;
- organizzare attività di *reporting* che consentano di evidenziare la composizione dell'insieme delle entrate e delle uscite, in modo da evidenziare anche la caratterizzazione dell'istituzione;
- operare analisi sulla composizione delle uscite per verificare la loro coerenza con le opzioni programmatiche effettuate;
- rivedere, ove necessario e come propria scelta autonoma, il quadro complessivo della propria *governance* al fine di rendere più efficace e più efficiente l'assetto decisionale e organizzativo dell'Ateneo.

Infine, considerata l'entità delle risorse complessivamente disponibili per il sistema universitario e l'opportunità che le stesse siano interamente impegnate per il sostegno delle attività delle Università attualmente esistenti, si fa presente che, nel corso degli anni 2007-2009, non si darà luogo alla istituzione di nuove Università statali.



IL MINISTRO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

Linee generali d'indirizzo

Le seguenti linee generali d'indirizzo per il periodo 2007-2009 individuano gli obiettivi specifici da raggiungere e le possibili linee d'azione per il loro perseguimento, con le connesse indicazioni operative, con riferimento, in particolare, alle aree di attività di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) dell'art.1-ter, comma 1, del D.L. 31 gennaio 2005, n. 7, convertito nella legge 31 marzo 2005, n. 43.

a) i corsi di studio da istituire e attivare nel rispetto dei requisiti minimi essenziali in termini di risorse strutturali ed umane, nonché quelli da sopprimere

Le Università sono invitate a orientare i loro programmi, con interventi di **razionalizzazione** e **qualificazione** dell'offerta formativa, nel rispetto anche delle indicazioni operative contenute nel Sub allegato A.2).

Per **razionalizzazione** si intende l'insieme degli interventi mirati a ottimizzare e bilanciare il rapporto tra il numero dei corsi e il numero degli studenti - in relazione alle risorse disponibili e al bacino d'utenza - in modo da minimizzare i casi di sovraffollamento ed evitare la proliferazione di corsi (non specifici) con basso numero di iscritti. Iniziative di riprogettazione dell'offerta formativa - in occasione anche della definizione delle nuove classi di corsi di studio di I e di II livello in attuazione del D.M. 22 ottobre 2004, n. 270 - coerenti con tale indirizzo possono essere costituite da :

- attivazione o rafforzamento di corsi di studio caratterizzati da più ampi margini di risorse dedicate rispetto a quelle essenziali indicate quali "requisiti minimi" ("requisiti qualificanti"), anche mediante disattivazione o riduzione di corsi non specifici con una disponibilità di risorse molto prossima al livello indicato dai requisiti minimi;
- attivazione di corsi interfacoltà o interateneo in sostituzione di corsi di studio non specifici a basso numero di iscritti, al fine di sfruttare le economie di scala derivanti dall'utilizzo in rete di competenze e strutture disponibili;
- riduzione della disseminazione territoriale di sedi didattiche non coerenti col bacino d'utenza e in assenza di stabilità delle strutture necessarie.

Per **qualificazione**, si intende l'insieme degli interventi mirati a promuovere la qualità dell'offerta formativa e la sua coerenza con:

- le esigenze del mondo produttivo e dei servizi;
- le vocazioni e le tradizioni culturali e produttive del territorio;
- le potenzialità di ricerca, la tradizione scientifica dell'Ateneo e il relativo inserimento nella comunità scientifica internazionale.



IL MINISTRO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

Iniziative di ridisegno dell'offerta formativa coerenti con tale indirizzo possono essere costituite dall'attivazione/rafforzamento di corsi di studio caratterizzati da:

- minori tempi di inserimento lavorativo dei laureati;
- coerenza con la tradizione scientifica e le attività di ricerca dell'Ateneo (in particolare per le lauree magistrali);
- minore frammentazione degli insegnamenti, incrementando il numero di CFU attribuito a ciascuno di essi;
- presenza di docenti e di studenti stranieri.

Il Ministero ritiene che gli obiettivi di miglioramento della qualità dei processi formativi siano perseguibili anche attraverso il potenziamento, all'interno degli Atenei, dell'alta formazione, mediante la sperimentazione, il consolidamento o l'istituzionalizzazione delle attività per la formazione degli studenti iscritti ai corsi di laurea, di laurea magistrale e ai corsi di dottorato (Scuole Superiori) e per la formazione dottorale (Scuole di dottorato), sulla base di criteri definiti con decreto del Ministro, sentito il CNVSU.

b) il programma di sviluppo della ricerca scientifica

Obiettivo fondamentale per le Università, quali sedi primarie della ricerca scientifica, è il perseguimento dell'avanzamento della conoscenza, la quale non può prescindere dal potenziamento della ricerca libera e di base e della formazione per la ricerca.

Le Università, nell'ambito della loro autonomia, programmeranno le proprie azioni avendo come riferimento tale contesto ed interpretando in tale ambito le proprie missioni e vocazioni istituzionali.

Alle Università è inoltre richiesto di concorrere - in coerenza con le "Linee Guida del Governo per il settore della ricerca scientifica e tecnologica" e le priorità indicate nel Programma Nazionale per la Ricerca - insieme al sistema delle imprese, all'incremento della competitività del Paese, ponendo particolare attenzione a promuovere e sostenere:

- corsi di dottorato di ricerca in settori strategici, mantenendo il collegamento con le imprese anche attraverso l'istituzione di specifiche borse di studio;
- azioni di partecipazione alla rete dei distretti tecnologici;
- creazione di "spin off";
- collaborazione con le imprese attraverso la messa a disposizione di servizi avanzati, di strumentazione e competenze nell'ambito di specifici contratti di ricerca;



IL MINISTRO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

- i rapporti tra Università ed impresa ("industrial liaison offices")
- realizzazione di laboratori scientifici congiunti pubblico-privati.

c) le azioni per il sostegno ed il potenziamento dei servizi e degli interventi a favore degli studenti

Le Università sono tenute ad adottare azioni specifiche per assicurare un più stretto rapporto con la scuola secondaria superiore, con particolare riferimento ai servizi di orientamento, mirati anche a suscitare e sostenere l'interesse degli studenti per i corsi delle classi tecniche e scientifiche.

Andranno altresì attuate iniziative specifiche per sostenere la formazione integrativa degli studenti (ai sensi dell'art. 6, comma 1 del D.M. n. 270/2004) mediante:

- la definizione di test per la valutazione della preparazione iniziale;
- l'istituzione di corsi di recupero dei "debiti" iniziali;
- la realizzazione di servizi via web e di supporto a distanza alla didattica (e-learning).

Per assicurare un adeguato sostegno dei processi formativi, si ritiene necessaria l'adozione di iniziative specifiche per favorire e sostenere:

- l'incremento, la formazione e la selezione dei tutor;
- le esperienze di *stage*;
- l'apprendimento delle lingue straniere;
- gli studenti lavoratori e i lavoratori studenti;
- gli studenti iscritti a tempo parziale;
- la formazione permanente e/o riqualificazione di iscritti anche se già in possesso di titolo di studio universitario.

d) i programmi di internazionalizzazione

L'internazionalizzazione dell'Università italiana è da ritenersi obiettivo strategico da perseguire in coerenza con gli impegni assunti nella dichiarazione di Bologna e con gli indirizzi della Commissione europea. Per questo motivo, i programmi degli Atenei dovrebbero mirare a rendere più attrattiva la loro offerta formativa per gli studenti stranieri, nonché a stimolare la ricerca scientifica secondo modelli in cui sia previsto il partenariato di Università di altri Paesi in regime di reciprocità.

Il sostegno alla mobilità degli studenti italiani verso Atenei di altri Paesi e le misure di accoglienza di studenti stranieri, anche nell'ambito del Programma Erasmus e Erasmus Mundus, costituiscono una priorità, anche in funzione dell'apprendimento



IL MINISTRO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

linguistico e del miglioramento delle opportunità per l'inserimento nel mercato del lavoro.

Per quanto concerne la internazionalizzazione della ricerca, le Università sono chiamate a:

- incrementare il numero di contratti ottenuti in sede internazionale, in particolare europea;
- sostenere i programmi di collaborazione internazionale promossi autonomamente o nell'ambito di accordi governativi;
- favorire scambi di ricercatori a livello internazionale;
- sostenere programmi di cooperazione con Paesi in via di sviluppo.

e) il fabbisogno di personale docente e non docente sia a tempo determinato che indeterminato, ivi compreso il ricorso alla mobilità.

Per la valutazione *ex ante* e il relativo monitoraggio della compatibilità finanziaria dei piani triennali del fabbisogno del personale universitario, il Ministero ha (già nel 2005) messo a punto una apposita procedura informatizzata (PROPER). Tuttavia, la definizione dei programmi di fabbisogno di personale deve essere strettamente correlata con i risultati da perseguire con il programma triennale e, a questo proposito, si ritiene opportuno confermare i seguenti obiettivi di sistema, già comunicati alla CRUI con nota n. 416 del 21 marzo 2005:

- riequilibrio nella composizione dei vari ruoli;
- miglioramento del rapporto studenti/docenti per: Ateneo, Facoltà e Area scientifico-disciplinare;
- reclutamento di giovani leve di ricercatori, con particolare riferimento ad aree scientifiche strategiche.